



# Studio De Gregorio

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI  
www.studiodegregorio.info

Alla c.a.

Egr. Sigg.

## **CLIENTI IN INDIRIZZO**

3 APRILE 2026

### **CIRCOLARE CLIENTI 2026 NR. 7**

#### **OGGETTO: IPER- AMMORTAMENTO 2026-2028/ LE NOVITA' DEL DECRETO FISCALE D.L. 27 MARZO 2026 N. 38**

##### **1. PREMESSA**

Con il DL 27.3.2026 n. 38 (c.d. "Decreto fiscale"), approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 27 marzo 2026 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 della stessa data, il Governo è intervenuto con una serie di correttivi urgenti alla legge di bilancio 2026 (L. 30.12.2025 n. 199). Tra le misure di maggior rilievo per le imprese spicca la soppressione del vincolo territoriale che condizionava l'accesso agli iper-ammortamenti agevolazione introdotta dalla L. 199/2025 per gli investimenti in beni strumentali 4.0 effettuati nel triennio 2026-2028 — ai soli beni prodotti in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

La clausola "made in EU", fin dalla sua introduzione, aveva generato notevoli problematiche applicative e aveva di fatto bloccato circa 8,4 miliardi di euro di risorse stanziato a sostegno degli investimenti delle imprese, impedendo altresì l'emanazione del decreto attuativo (DM) di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF).

La novità, disciplinata dall'art. 7 del DL 38/2026, opera con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2026 e si applica agli investimenti agevolabili di cui all'art. 1 commi 427-436 della L. 199/2025.

##### **2. QUADRO DELLA DISCIPLINA: L'IPER-AMMORTAMENTO NELLA LEGGE DI BILANCIO 2026**

###### **2.1 SOGGETTI BENEFICIARI**

Possono accedere all'iper-ammortamento i soggetti titolari di reddito d'impresa (sia soggetti IRES che soggetti IRPEF) che effettuano investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese. La spettanza dell'agevolazione è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Sono invece **escluse** dall'agevolazione:



Via Buniva, 63 (Galleria del Cinema)  
10064 Pinerolo (TO)



Corso Vinzaglio, 2  
10121 Torino (TO)



Via Antonio Salandra, 18  
00145 Roma (RM)

- le imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa;
- le imprese in concordato senza continuità aziendale o in altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (DLgs. 14/2019) o da leggi speciali;
- i destinatari di sanzioni interdittive ai sensi del DLgs. 231/2001 (responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche).

## 2.2 BENI AGEVOLABILI

La maggiorazione del costo è riconosciuta, ai sensi dell'art. 1 co. 427 della L. 199/2025, per gli investimenti in:

- beni materiali e immateriali 4.0 strumentali nuovi, compresi rispettivamente negli elenchi di cui agli Allegati IV e V alla L. 199/2025, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Tra i beni immateriali rientrano software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali funzionali alla trasformazione digitale (si segnala che il software 4.0, escluso dal precedente Piano Transizione 5.0, è ora nuovamente incluso nell'agevolazione);
- beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.

Con riguardo all'autoproduzione da fonte solare, si precisa che sono agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di categoria b) e c) ai sensi dell'art. 12 co. 1 del DL 9.12.2023 n. 181 (impianti con celle bifacciali ad eterogiunzione o tandem, con efficienze minime certificate). Per tali beni rimane il vincolo della provenienza UE: i moduli e le celle fotovoltaiche devono essere prodotti nell'Unione europea.

## 2.3 PERIODO AGEVOLATO E MISURA DELLA MAGGIORAZIONE

L'agevolazione riguarda gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. La maggiorazione del costo è riconosciuta nelle seguenti misure, per scaglioni progressivi di investimento:

- +180% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- +100% per la quota di investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- +50% per la quota di investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.

La maggiorazione opera esclusivamente ai fini fiscali, per il calcolo delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria deducibili dalla base imponibile IRES/IRPEF. L'agevolazione non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP.

## 2.4 NATURA DEL BENEFICIO: TORNANO LE DEDUZIONI FISCALI





# Studio De Gregorio

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI  
[www.studiodegregorio.info](http://www.studiodegregorio.info)

A differenza dei precedenti Piani Transizione 4.0 e 5.0, che riconoscevano il beneficio sotto forma di credito d'imposta, il nuovo iper-ammortamento 2026-2028 opera come deduzione fiscale maggiorata agente in sede di dichiarazione dei redditi. Le quote di ammortamento maggiorate si deducono seguendo le regole degli artt. 102 e 103 del TUIR, con la conseguenza che i tempi di fruizione del beneficio saranno più lunghi rispetto ai precedenti meccanismi del credito d'imposta.

Importante: le quote di ammortamento maggiorate non incidono sul calcolo degli acconti IRPEF e IRES dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2026, i quali vanno determinati senza considerare l'effetto dell'agevolazione.

## 3. LA NOVITÀ DEL DL 38/2026: SOPPRESSIONE DEL VINCOLO TERRITORIALE

### 3.1 LA CLAUSOLA "MADE IN EU" NELLA LEGGE DI BILANCIO 2026

Il testo originario dell'art. 1 co. 427 della L. 199/2025 richiedeva, quale condizione per l'accesso all'iper-ammortamento, che i beni oggetto dell'investimento fossero *"prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo"*. Questo requisito rappresentava un elemento di assoluta novità rispetto alle precedenti versioni dell'incentivo e aveva suscitato immediate preoccupazioni in seno al sistema produttivo.

Il luogo di produzione del bene costituiva, secondo la disciplina originaria, un requisito fondamentale per l'accesso all'agevolazione. La norma escludeva quindi tutti i beni — macchinari, robot, impianti, software, attrezzature — prodotti al di fuori dell'area UE/SEE, comprendente, ad esempio, prodotti di origine giapponese, americana, coreana, taiwanese o cinese, che rappresentano una quota significativa del mercato dei beni strumentali tecnologici avanzati.

### 3.2 ITER CHE HA PORTATO ALLA MODIFICA

Il Viceministro dell'Economia Maurizio Leo aveva già annunciato, nel corso della videoconferenza del 5 febbraio 2026, che il vincolo sarebbe stato eliminato. Il comunicato del MEF del 12 marzo 2026 aveva poi preannunciato ufficialmente le modifiche alla L. 199/2025 in un prossimo provvedimento di emanazione, con l'obiettivo di *"rassicurare le imprese"*. Tale clausola era stata contestata anche dal Ministro delle Imprese Urso, che aveva pubblicamente attribuito i ritardi nell'avvio dell'iper-ammortamento al Ministero dell'Economia.

### 3.3 IL CONTENUTO DELL'ART. 7 DEL DL 38/ 2026

L'art. 7 del DL 38/2026 prevede espressamente la soppressione dall'art. 1 co. 427 della L. 199/2025 delle parole: *"in beni prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo"*. In questo modo, il requisito del luogo di produzione del bene viene definitivamente eliminato dall'ordinamento, con effetto retroattivo per tutti gli investimenti agevolabili effettuati a partire dal 1° gennaio 2026.



Via Buniva, 63 (Galleria del Cinema)  
10064 Pinerolo (TO)



Corso Vinzaglio, 2  
10121 Torino (TO)



Via Antonio Salandra, 18  
00145 Roma (RM)

### 3.4 DECORRENZA E PORTATA RETROATTIVA

Per espressa previsione normativa, la soppressione del vincolo territoriale si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026. La disposizione ha quindi efficacia retroattiva: anche gli investimenti già effettuati dall'inizio dell'anno potranno beneficiare dell'iper-ammortamento, a prescindere dall'origine geografica dei beni acquistati.

Rimane invece invariata la condizione che gli investimenti siano destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato italiano.

### 3.5 ECCEZIONE: MODULI FOTOVOLTAICI

Fa eccezione alla soppressione del vincolo territoriale la disciplina dei moduli fotovoltaici. Con riguardo all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, la norma conferma che sono agevolabili esclusivamente gli impianti che utilizzano moduli e celle fotovoltaiche di categoria b) e c) di cui all'art. 12 co. 1 del DL 181/2023, ovvero moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea. Per questa categoria di investimento il vincolo di origine geografica rimane pertanto in vigore.

## 4. EFFETTI PRATICI E SBLOCCO DEL DECRETO ATTUATIVO

### 4.1 SBLOCCO DEL DECRETO ATTUATIVO

La principale conseguenza della soppressione del vincolo territoriale è lo sblocco del decreto attuativo (DM MIMIT-MEF), la cui emanazione era stata finora condizionata proprio dalla controversa disposizione. L'emanazione del DM costituisce un presupposto indispensabile per rendere operative le procedure di accesso al beneficio.

La bozza del DM che era circolata a gennaio 2026 prevedeva, tra l'altro, le seguenti procedure:

- **Comunicazione preventiva:** da presentare al GSE prima di effettuare l'investimento, con indicazione dei dati dell'impresa, tipologia degli investimenti, importo previsto e calcolo della maggiorazione. Il GSE verificherà la disponibilità delle risorse e confermerà la prenotazione;
- **Comunicazione di conferma con acconto:** da presentare entro 60 giorni dalla risposta positiva del GSE, subordinata al pagamento di un acconto di almeno il 20% del costo di acquisizione del bene;
- **Comunicazione di completamento:** da presentare al termine dell'investimento e comunque entro il 15 novembre 2028.

### 4.2 ADEMPIMENTI DOCUMENTALI

A corredo delle comunicazioni al GSE, le imprese dovranno predisporre i seguenti documenti:

- **Perizia tecnica asseverata** attestante le caratteristiche tecniche del bene e la sua interconnessione al sistema aziendale. Per beni di costo inferiore a 300.000 euro, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione del legale rappresentante;
- **Certificazione contabile**, rilasciata da un revisore legale, attestante l'effettivo sostenimento delle spese relative all'investimento agevolato.

## 5. QUESTIONI ANCORA APERTE IN ATTESA DEL DECRETO ATTUATIVO

Nonostante la soppressione del vincolo territoriale, permangono alcune questioni interpretative in sospeso, che si auspica vengano risolte dal decreto attuativo:

### 5.1 MASSIMALI PER ANNUALITÀ O PER L'INTERO TRIENNIO

La disciplina prevede scaglioni di investimento con aliquote decrescenti (180%, 100%, 50%). Occorre chiarire se i massimali di ciascun scaglione (2,5 milioni – 10 milioni – 20 milioni di euro) debbano essere riferiti alla singola annualità (per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 separatamente) oppure all'intero triennio 2026-2028. La risposta ha impatti significativi sull'entità del beneficio complessivamente fruibile.

### 5.2 INVESTIMENTI CON CREDITO D'IMPOSTA 4.0 PRENOTATI NEL 2025

Per gli investimenti che abbiano beneficiato del credito d'imposta 4.0 di cui all'art. 1 co. 446 della L. 207/2024 — ossia gli investimenti prenotati nel 2025 ma effettuati nel primo semestre del 2026 — dovrà essere precisato se, e a quali condizioni, tali beni possano accedere al nuovo iper-ammortamento. In particolare, occorrerà chiarire se la presentazione della comunicazione per l'accesso al credito d'imposta 4.0 sia ostativi o meno all'accesso al nuovo regime.

### 5.3 DISCIPLINA DEI BENI IMMATERIALI 4.0

Restano da definire con maggior precisione le modalità operative per l'applicazione degli iper-ammortamenti ai **beni immateriali 4.0** (software, piattaforme, algoritmi, modelli digitali) inclusi nell'Allegato V alla L. 199/2025, con particolare riguardo ai criteri di interconnessione e alle procedure di accesso specifiche per questa categoria di beni.

## 6. CUMULABILITÀ CON ALTRI INCENTIVI

L'agevolazione è **cumulabile** con ulteriori agevolazioni finanziarie aventi per oggetto i medesimi costi, a condizione che:

- il cumulo non porti a coprire le medesime quote di costo del singolo investimento con più agevolazioni;
- il sostegno complessivo non porti a superare il costo effettivamente sostenuto per l'investimento.



Si segnala che l'iper-ammortamento **non è cumulabile** con le disposizioni del credito d'imposta 4.0 di cui all'art. 1 co. 446 della L. 207/2024 sugli stessi investimenti.

## 7. RIEPILOGO OPERATIVO

Si riporta di seguito un riepilogo delle principali caratteristiche dell'iper-ammortamento 2026-2028 a seguito delle modifiche del DL 38/2026:

| RIEPILOGO                   | IPER-AMMORTAMENTO 2026-2028 – DL 38/2026                                                                 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Norma di riferimento</b> | Art. 1 co. 427-436 L. 199/2025, come modificato dall'art. 7 DL 38/2026.                                  |
| <b>Soggetti beneficiari</b> | Imprese titolari di reddito d'impresa (IRES e IRPEF).                                                    |
| <b>Beni agevolabili</b>     | Beni materiali e immateriali 4.0 (All. IV e V L. 199/2025); beni per autoproduzione energia rinnovabile. |
| <b>Vincolo territoriale</b> | ELIMINATO dal 1° gennaio 2026 (eccetto moduli fotovoltaici cat. b) e c)).                                |
| <b>Periodo agevolato</b>    | 1° gennaio 2026 – 30 settembre 2028                                                                      |
| <b>Maggiorazione</b>        | +180% fino a 2,5 mln €; +100% da 2,5 a 10 mln €; +50% da 10 a 20 mln €                                   |
| <b>Natura del beneficio</b> | Deduzione fiscale (ammortamento maggiorato) in dichiarazione dei redditi.                                |
| <b>Acconti 2026</b>         | Non si tiene conto del beneficio nel calcolo degli acconti IRPEF/IRES 2026.                              |
| <b>Procedura di accesso</b> | 3 comunicazioni al <b>GSE</b> (preventiva, conferma con acconto 20%, completamento).                     |
| <b>Decreto attuativo</b>    | In emanazione (MIMIT-MEF) – atteso a breve a seguito della modifica.                                     |
| <b>Cumulabilità</b>         | Sì con altri incentivi, nel rispetto del divieto di doppio finanziamento dello stesso costo.             |





# Studio De Gregorio

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI  
[www.studiodegregorio.info](http://www.studiodegregorio.info)

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento in merito alle novità;  
illustrate nella presente circolare.

**p. Studio DE GREGORIO COMM. ASS.TI**



Via Buniva, 63 (Galleria del Cinema)  
10064 Pinerolo (TO)



Corso Vinzaglio, 2  
10121 Torino (TO)



Via Antonio Salandra, 18  
00145 Roma (RM)